

**REGOLAMENTO  
DEL GRUPPO COMUNALE DI  
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**



**COMUNE DI COLOGNO AL SERIO**

Via Rocca, 2/A - Cologno al Serio - BG

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2023**

## Sommario

ART. 1 - COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE .....	3
ART. 2 - II SINDACO .....	3
ART. 3 - OBIETTIVI DEL GRUPPO.....	3
ART. 4 - ATTIVITÀ DEL GCVPC.....	4
ART. 5- AMMISSIONE AL GCVPC, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTECIPAZIONE	4
ART. 6 - VOLONTARI EFFETTIVI .....	5
ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI APPARTENENTE AL GCVPC.....	6
ART. 8 - DIRITTI DEI VOLONTARI.....	7
ART. 9 - DOVERI DEI VOLONTARI.....	7
ART. 10 - ORGANI DEL GCVPC.....	8
ART. 11 - ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GCVPC.....	8
ART. 12 - COMITATO OPERATIVO .....	9
ART. 13 - COORDINATORE OPERATIVO.....	9
ART. 14 - ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GCVPC.....	11
ART. 15 - SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI .....	11
ART. 16 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE .....	12
ART. 17 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12

## ART. 1 - COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

- 1) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
- 2) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n.106, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

## ART. 2 - II SINDACO

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

## ART. 3 - OBIETTIVI DEL GRUPPO

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

#### ART. 4 - ATTIVITÀ DEL GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
  - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
  - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
  - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
  - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile comunale, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
  - a) Il Registro dei Volontari iscritti;
  - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Operativo, di cui al successivo articolo 12 del presente regolamento.Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

#### ART. 5- AMMISSIONE AL GCVPC, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTECIPAZIONE

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni

- personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
  - 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
  - 4) Ai sensi del Regolamento Regionale 10/2022, articolo 6, comma 5 lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente Regolamento, dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico;
  - 5) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
    - a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
    - b) elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
    - c) copia del documento di identità in corso di validità;
    - d) copia del Codice Fiscale.
  - 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
  - 7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
  - 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
  - 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

#### ART. 6 - VOLONTARI EFFETTIVI

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali, e il **periodo di prova** della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti nelle Procedure

Organizzative comunali. Durante il predetto periodo i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

Al termine del periodo di prova, verificato l'esito dell'attività di affiancamento, viene valutata la qualità dell'attività svolta dal Volontario in Prova. La valutazione in ingresso viene effettuata in maniera collegiale dal Comitato Operativo e approvata dal Sindaco o suo delegato. Ulteriore periodo di prova della durata di ulteriori sei mesi, può essere eccezionalmente disposto ove quello già trascorso non sia stato ritenuto sufficiente od idoneo a consentire di poter operare la prevista valutazione.

- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
  - a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2 del presente regolamento, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al precedente comma;
  - b) tesserino di appartenenza al GCVPC;
  - c) vestiario e DPI idonei;
  - d) copia del presente Regolamento.

#### ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI APPARTENENTE AL GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
  - a) recesso volontario presentato dall'interessato;
  - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
  - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
  - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

## ART. 8 - DIRITTI DEI VOLONTARI

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali;
- 5) Nel caso di comprovati motivi personali il volontario può richiedere un periodo di interruzione dalla posizione di volontario che verrà valutato dal Comitato Operativo e che comunque non può essere superiore a dodici mesi. In questo caso il volontario non perde la sua iscrizione al GCVPC ma verrà sospesa la sua eventuale operatività fino al termine del periodo richiesto. Una volta terminato il periodo di interruzione superiore a tre mesi, al fine di riottenere la qualifica operativa, l'interessato sarà assoggettato a quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento Regionale 19 dicembre 2022, n. 10.

## ART. 9 - DOVERI DEI VOLONTARI

- 1) I volontari sono tenuti a:
  - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
  - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
  - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
  - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi di

- addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 del presente regolamento, ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
  - f) garantire almeno il 40% delle ore previste per le varie attività del GCVPC o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
  - g) astenersi dal divulgare o diffondere informazioni ed immagini relative all'attività del Gruppo sul web, con particolare riferimento ai social networks, ovvero con qualsiasi altro mezzo di diffusione;
  - h) mantenere la riservatezza ove, in ragione dell'ufficio svolto vengano a conoscenza di fatti, informazioni o circostanze che per loro natura debbano rimanere riservate;
  - i) a non abbandonare od interrompere il servizio, se non su disposizione del Capo Servizio, e per gravi casi evidenti comunicati allo stesso.

#### ART. 10 - ORGANI DEL GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
  - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
  - b) Comitato Operativo con compiti di direzione e coordinamento;
  - c) Coordinatore Operativo.

#### ART. 11 - ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo di propria iniziativa, su richiesta del Sindaco o suo delegato, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
  - a) elezione del Comitato Operativo con compiti di direzione e coordinamento;

- b) elezione e revoca del Coordinatore;
- c) elezione e revoca del Vice-Coordinatore;
- d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto per i punti a, b, c. Per i restanti punti per voto palese.

- 6) L'Assemblea viene convocata per eleggere il proprio rappresentante per la costituzione della Commissione disciplinare.

#### ART. 12 - COMITATO OPERATIVO

- 1) Il Comitato Operativo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore. Il Comitato Operativo è presieduto dal Coordinatore.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Comitato presenti.
- 3) Il Comitato Operativo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore e, quando ne sia fatta richiesta, da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza tale obbligo. Delle riunioni del Comitato Operativo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore.
- 4) Il Comitato Operativo, in particolare:
  - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore;
  - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
  - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
  - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

#### ART. 13 - COORDINATORE OPERATIVO

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'articolo 11 comma 5 del presente regolamento per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea dei volontari con la maggioranza di cui all'articolo 11 comma 5 del presente regolamento. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea dei volontari, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra ed i Responsabili dei vari settori Operativi come previsto dalla Procedura Organizzativa specifica.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del presente regolamento, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza breve o impedimento temporaneo;
- 11) In caso di assenza prolungata superiore a sei mesi, il Sindaco, con proprio decreto motivato, può revocare la nomina di Coordinatore Operativo.

---

**ART. 14 - ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GCVPC**

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune ed ai rischi del territorio, l'Assemblea dei volontari/Comitato Operativo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal Regolamento Regionale n. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi come previsto dalla Procedura Organizzativa specifica.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

**ART. 15 - SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI**

- 1) Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie ed idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo stesso.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure organizzative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di

competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

#### ART. 16 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

- 1) Il Comune mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
  - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc... .
  - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune, ai sensi del comma 1) del presente articolo, provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Ministeriale 13 novembre 2020, n.106, in quanto compatibile.

#### ART. 17 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Il volontario è tenuto a fornire all'Amministrazione i dati che lo riguardano, la cui acquisizione è indispensabile all'espletamento delle necessarie procedure amministrative, sia interne all'Ente che inerenti ai rapporti con altre Amministrazioni, in ragione delle attività istituzionali di protezione civile.
- 2) L'eventuale rifiuto da parte del volontario a fornire i dati richiesti può comportare l'immediata sospensione dalle attività, nonché l'esclusione dal GCVPC.
- 3) I dati personali riguardanti i Volontari del Gruppo, necessari per l'espletamento degli adempimenti di carattere amministrativo, sono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ed il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Cologno al serio.
- 4) I dati sensibili possono essere trattati e trasmessi, nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività di Protezione Civile

e dei procedimenti amministrativi che ne richiedano la comunicazione, alle altre istituzioni in materia di Protezione Civile.

- 5) L'Amministrazione ha facoltà di pubblicare, senza necessità di richiedere specifica liberatoria (che si intende di fatto accordata con l'adesione al Gruppo), immagini che riguardino i Volontari nell'esercizio della loro attività istituzionale.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 62 del 20.12.2023, pubblicata all'Albo comunale il 12.01.2024 sino al 27.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile in data 20-12-2023 con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

**IL SINDACO**  
**f.to dott.ssa Chiara Drago**

**L.S.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**f.to dott. Stefano Valli**